



## Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 7 luglio 2022

Alle Organizzazioni Regionali e  
Provinciali Confesercenti

**Ai Responsabili territoriali FIEPeT,  
Assotabaccai, Federamusement**

Loro sedi ed indirizzi

Prot. n. 4883.11/2022 GDA

Oggetto: **Publicata determinazione direttoriale ADM con cui biliardini, flipper ed altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici sono esclusi da adempimenti quali verifiche di conformità e titoli autorizzatori. Rimane fermo obbligo pagamento ISI.**

**Publicato sul sito dell'Agazia delle Accise, Dogane e Monopoli l'elenco annuale degli apparecchi da gioco meccanici ed elettromeccanici senza vincita in denaro che non necessitano della verifica di conformità, né del rilascio dei titoli autorizzatori ai produttori e importatori, nonché ai gestori. Rientrano nell'elenco apparecchi come i biliardini, i flipper, i tavoli da ping pong, i dondolanti per bambini, i juke box.**

La determinazione è immediatamente vigente e, quindi, per gli apparecchi inseriti nell'elenco non sono rilasciati ulteriori nulla osta di distribuzione e di esercizio e quelli già rilasciati perdono di efficacia. Le autodichiarazioni già effettuate per il rilascio dei nulla osta di esercizio saranno considerate valide ai fini del pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti.

La legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, all'art. 18-ter, come è noto, ha modificato l'art. 110 del TULPS (R.d. 18 giugno 1931, n. 773), inserendo un comma 7.1, ai sensi del quale, **con provvedimento del direttore generale dell'Agazia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici** di cui alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, **ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.** Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. **A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi dichiarativi.**

L'ADM, con **avviso pubblicato il 5 luglio sul proprio sito istituzionale**, ha comunicato in merito che, in attuazione dell'art 18-ter, l'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli ha **approvato nella stessa data, con determinazione del Direttore Generale n. 314538, l'elenco annuale degli apparecchi non soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.**

**A seguito di tale determinazione, gli apparecchi contenuti in tale elenco non necessitano della verifica di conformità, né del rilascio dei titoli autorizzatori ai produttori e importatori, nonché ai gestori, ma continuano ad essere soggetti al pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti, come previsto dall'articolo 14-bis del DPR n. 640 del 1972.**

Rientrano nell'elenco, apparecchi come i biliardini, i flipper, i tavoli da ping pong, i dondolanti per bambini, i *juke box*. L'elenco completo è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'installazione di tali apparecchi è consentita in tutti gli esercizi pubblici previsti dalla normativa.

**La determinazione è immediatamente vigente e, quindi, dal 5 luglio, per gli apparecchi inseriti nell'elenco, non sono rilasciati ulteriori nulla osta di distribuzione e di esercizio e quelli già rilasciati perdono di efficacia.**

Le autodichiarazioni già effettuate per il rilascio dei nulla osta di esercizio saranno considerate valide ai fini del pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti.

### **I contenuti della determinazione del Direttore Generale n. 314538**

Ai sensi dell'articolo 18-ter, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è **istituito l'elenco degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici senza vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. non soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, denominato **elenco AMEE (Apparecchi Meccanici ed Elettromeccanici Esentati)**.**

Le disposizioni della D.D. si applicano unicamente agli apparecchi appartenenti alle tipologie inserite nell'elenco AMEE e messi in esercizio in luoghi aperti al pubblico, circoli e associazioni di qualunque specie e nelle attività di spettacolo viaggiante di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. Esulano dalla normativa, pertanto, gli apparecchi installati in luoghi privati.

Sono inseriti nell'elenco AMEE le tipologie di apparecchi da intrattenimento meccanici ed elettromeccanici senza vincita in denaro previsti dall'articolo 110, comma 7, lettere c-bis) e c-ter), individuati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fra quelli:

- a. basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica;
- b. o che riproducono esclusivamente audio e/o video;
- c. o sono privi di interazione con il giocatore.

Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere c-bis), inoltre, non devono distribuire tagliandi.

Per l'anno 2022 e fino al suo aggiornamento è approvato l'elenco AMEE allegato.

L'elenco AMEE è aggiornato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 15 novembre di ogni anno.

Le tipologie di apparecchi inserite nell'elenco AMEE possono essere eliminate solo qualora perdano le caratteristiche di cui alle lettere a, b, c, di cui sopra.

Le richieste motivate di aggiornamento dell'elenco con ulteriori tipologie di apparecchi aventi le caratteristiche predette possono essere presentate dai produttori degli apparecchi o dalle associazioni rappresentative dei produttori o dei gestori di apparecchi fra il 15 settembre e il 15 ottobre di ogni anno.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli istruisce le richieste, ne valuta la rispondenza alle caratteristiche e, in caso di esito positivo, aggiorna l'elenco con le nuove tipologie di apparecchi.

L'approvazione del nuovo elenco AMEE annuale abroga e sostituisce il precedente.

**Gli apparecchi appartenenti alle tipologie inserite nell'elenco AMEE non necessitano della verifica di conformità del modello, né del rilascio dei titoli autorizzatori a produttori e importatori, nonché ai loro gestori, di cui all'articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.**

**Agli apparecchi appartenenti alle tipologie inserite nell'elenco AMEE non si applicano:**

- *le lettere a) (obbligo di codice identificativo dell'apparecchio), b) (obbligo di accompagnamento dell'apparecchio con scheda esplicativa), n) (prevedono dispositivi e/o meccanismi che rendono impossibile la modifica, eseguita in modo non conforme o comunque in modo diverso da quanto previsto nella scheda esplicativa di cui all'art. 8, delle componenti che determinano il funzionamento, le modalità di gioco o il suo risultato; tali congegni devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l'impiego di dispositivi e/o meccanismi che impediscano l'accesso alle componenti e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate) dell'articolo 3 e gli articoli 8 (scheda esplicativa e documentazione tecnica), 9 (registro delle manutenzioni), 10 (obbligo di informazione), 11 (verifica tecnica) e 12 (oneri organismi certificazione) della determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 151294 del 18 maggio 2021,*
- *gli articoli 3 (regole per gli apparecchi prodotti o importati a decorrere dal 1° giugno 2021), 5 (regole per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici già installati alla data del 1° giugno 2021) e 8 (prescrizioni e criteri per l'installazione) della determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 172999 del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2021 e*
- *l'articolo 4 (nulla osta di esercizio per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'art. 110, comma 7, c-bis e c-ter del TULPS) della determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 250263 del 10 giugno 2022 in materia di spettacolo viaggiante.*

Gli apparecchi appartenenti alle tipologie inserite nell'elenco AMEE non rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 18-ter, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dall'articolo 110, comma 9 del T.U.L.P.S.

**Ai soli fini del pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, i gestori degli apparecchi inseriti nell'elenco AMEE e messi in esercizio in luoghi aperti al pubblico, circoli e associazioni di qualunque specie e nelle attività di spettacolo viaggiante di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., sono sottoposti ad obblighi dichiarativi definiti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 110, comma 7-ter del T.U.L.P.S.**

L'elenco AMEE entra in vigore a decorrere dal 5 luglio, data di pubblicazione della determinazione direttoriale.

Da tale data, per gli apparecchi appartenenti alle tipologie inserite nell'elenco AMEE non sono rilasciati ulteriori nulla osta di distribuzione e di esercizio e quelli già rilasciati perdono di efficacia.

Le autodichiarazioni già effettuate per il rilascio dei nulla osta di esercizio saranno considerate valide ai fini del pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti, in luogo dell'adempimento agli obblighi dichiarativi di cui sopra.

Ovviamente, le autodichiarazioni per apparecchi non rientranti nell'elenco AMEE continuano ad essere necessarie ed obbligatorie. A tali fini, la **circolare dell'ADM n. 24, del 22 giugno (F.A.Q. sulla installazione di biliardini e riapertura dei termini di presentazione autodichiarazioni)**, chiarisce che **i termini per la presentazione delle autodichiarazioni sul portale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono riaperti dal 27 giugno al 31 luglio 2022.** Pertanto, fino a tale ultima data sarà possibile per tutti accedere al portale.

Cordialmente,

Giuseppe Dell'Aquila



**Allegato: Elenco AMEE**

**ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 18-TER, COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022,  
N. 36 CONVERTITO DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79**

**CATEGORIA A**

APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 7, LETTERE C-BIS) (CHE NON DISTRIBUISCONO TAGLIANDI) E C-TER), BASATI SULLA SOLA ABILITÀ, FISICA, MENTALE O STRATEGICA

Biliardino, calciobalilla, air hockey e similari

Flipper

Biliardo, carambola e similari

Freccette

Basket

Tavolo da ping pong

Calciometro, pugnometro, apparecchio a forza muscolare e similari

Hammer e similari

Cannoncino o trenino a forza muscolare

Minicalciobalilla e similari

Microguide meccaniche (1)

Flipperini meccanici (2)

Apparecchi minibowling e similari

Apparecchi minigolf e similari

**CATEGORIA B**

APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 7, LETTERE C-BIS) (CHE NON DISTRIBUISCONO TAGLIANDI) E C-TER), CHE RIPRODUCONO ESCLUSIVAMENTE AUDIO E/O VIDEO

Jukebox e similari

Video jukebox e similari

Apparecchi cinemavisioni senza interazione

**CATEGORIA C**

APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 7, LETTERE C-BIS) (CHE NON DISTRIBUISCONO TAGLIANDI) E C-TER) CHE SONO PRIVI DI INTERAZIONE CON IL GIOCATORE

Dondolanti per bambini

Kiddie rides anche con display

Giostrine fino a 3 posti

Baby karts senza operatore

Astrologia o oroscopo

(1) Tali apparecchi rientrano in tale fattispecie solo se meccanici. Se elettromeccanici sono inquadrati fra gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lett. a) del TULPS.

(2) Tali apparecchi rientrano in tale fattispecie solo se meccanici. Se elettromeccanici sono inquadrati fra gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lett. a) del TULPS.